



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) SEMERARO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) DI RIENZO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) LIPANI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 24/09/2020

FATTO

Il cliente ha chiesto, in via principale, il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo complessivo di € 570,24, a titolo di commissioni della mandataria per il perfezionamento (€ 285,12) e la gestione (€ 285,12) del finanziamento, provvigioni all'intermediario del credito (€ 285,12) e spese incasso quote (€ 124,56), già al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo, oltre interessi legali, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 5/01/2015 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 28/2/2019; in via subordinata, di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi up-front, quale criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione contrattuale che sia comunque basata su un criterio di proporzionalità.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo: l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento) e delle spese di incasso quote, calcolato secondo il criterio pro-rata temporis; la natura up front delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito); la natura, parimenti up front, delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c) del contratto); quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma, ma, nell'eventualità del riconoscimento della diretta applicazione della sentenza, ritiene che la stessa riguardi i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli



che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), in quanto trattasi di attività fatturate da un soggetto terzo, le quali sono a loro volta “riaddebitate” dal finanziatore al cliente.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, sulla base dei documenti presenti in atti, che fra i soggetti intervenuti a tal fine vi era oltre ad un agente, anche un intermediario finanziario la cui attività, tenuto conto di quanto descritto nella documentazione contrattuale che risulta consegnata al cliente (Secci e relativo allegato), è stata tuttavia circoscritta alla fase di perfezionamento del finanziamento, pertanto a tali provvigioni deve essere riconosciuta natura *up front*, come anche alle commissioni corrisposte per il perfezionamento del credito; mentre vanno considerate *recurring* le commissioni 'per la gestione del finanziamento' e le spese incasso quote, per altro, come tali, già rimborsate dall'intermediario.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano esserle rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

| | | |
|----------------------------|--|-----|
| durata del finanziamento ▶ | | 120 |
| rate scadute ▶ | | 48 |
| rate residue | | 72 |

| | |
|-------|--------|
| TAN ▶ | 6,829% |
|-------|--------|

| % restituzioni | |
|-----------------------------|--------|
| - in proporzione lineare | 60,00% |
| - in proporzione alla quota | 39,32% |

| r/c | ▼ | restituzioni | | | | tot ristoro |
|--|-----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | |
| ○ | commissione lett. A (up front) | € 475,20 | € 285,12 | € 186,87 | | € 186,87 |
| ○ | commissione lett. B (recurring) | € 475,20 | € 285,12 | € 186,87 | € 285,12 | € 0,00 |
| ○ | provvigioni lett. C (up front) | € 475,20 | € 285,12 | € 186,87 | | € 186,87 |
| ○ | spese incasso quote F (recurring) | € 207,60 | € 124,56 | € 81,64 | € 124,56 | € 0,00 |
| rimborso successivo alla presentazione del ricorso | | | | | | € 0,00 |

| | |
|----------------------------|----------|
| tot rimborsi ancora dovuti | € 373,74 |
| interessi legali | si |

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 373,74, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 16994 del 01 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS